

NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il consiglio di classe **può ammettere** all'esame anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). **La non ammissione viene deliberata a maggioranza.**

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DEFINITI E APPROVATI DAL COLLEGIO IN DATA 11/01/2018

La non ammissione all' esame di stato conclusivo può essere deliberata se si verificano le seguenti condizioni:

- nel percorso di studi personalizzato dell'alunno (valutato da un punto di vista sia annuale, sia triennale) i livelli di apprendimento delle discipline e i livelli di costruzione delle competenze sono ancora da costruire o si presentano a uno stadio iniziale. Costituiscono nel complesso una strumentazione non adeguata per affrontare in modo proficuo le prove previste dall'esame di stato;
- gli interventi di recupero e di sostegno messi in atto non hanno garantito il raggiungimento dei livelli minimi relativi all'apprendimento e alle competenze: pur in presenza di documentati percorsi personalizzati, non si osserva un impegno adeguato al miglioramento cognitivo e sociale dell'alunno;
- il Consiglio di Classe valuta che ripetere l'anno rappresenti una possibilità di costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più distesi e più adeguati ai ritmi individuali.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Non viene valutato come criterio di non ammissione il giudizio di comportamento (non più espresso con un voto).

Per essere ammesso all'esame l'alunno deve aver partecipato alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese.